



COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO

SUL FUNZIONAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 20/04/2006

Modifiche:

Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2021

Deliberazione Consiglio Comunale n 4 del 05/04/2022

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Sede delle sedute

TITOLO II - Consiglieri

- Art. 3 Entrata in carica e cessazione
- Art. 4 Diritti e poteri
- Art. 5 Interrogazioni e interpellanze
- Art. 6 Mozioni e ordini del giorno

TITOLO III - Gruppi consiliari

- Art. 7 Costituzione gruppi

TITOLO IV - Sedute del Consiglio Comunale

- Art. 8 Convocazione
- Art. 9 Avviso di convocazione
- Art. 10 Ordine del giorno e deposito atti
- Art. 11 Numero legale
- Art. 12 Verifica del numero legale
- Art. 13 Seduta deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione
- Art. 14 Partecipazione dell'Assessore
- Art. 15 Pubblicità delle sedute
- Art. 16 Adunanze aperte

TITOLO V - Svolgimento dei lavori del Consiglio

- Art. 17 Apertura e chiusura della seduta
- Art. 17/bis Sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica
- Art. 18 Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
- Art. 19 Relazione sulle proposte
- Art. 20 Discussione - Norme generali
- Art. 21 Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine
- Art. 22 Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 23 Emendamenti
- Art. 24 Interventi di soggetti non consiglieri

TITOLO VI - Votazioni

- Art. 25 Modalità generali
- Art. 26 Astensioni obbligatorie e facoltative
- Art. 27 Votazione palese

Art. 28 Votazione segreta
Art. 29 Esito delle votazioni

TITOLO VII - AUTONOMIA CONTABILE

Art. 30 Disciplina dell'autonomia contabile
Art. 31 Gestione delle risorse spettanti al Consiglio Comunale

TITOLO VIII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E VERBALIZZAZIONE

Art. 32 Partecipazione del Segretario
Art. 33 Verbali delle sedute

.....

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, il funzionamento del Consiglio Comunale. Se nel corso della seduta si presentano situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Sindaco, sentiti la conferenza dei capigruppo ed il Segretario Comunale.

ART. 2 SEDE DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala consiliare.

Il Sindaco, con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, può disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo quando ciò sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnano la solidarietà generale della comunità.

TITOLO II CONSIGLIERI

ART. 3 ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE

L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge ; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla legge e dallo Statuto del Comune di San Giovanni del Dosso.

ART. 4 DIRITTI E POTERI

I Consiglieri, secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale, partecipare alle sedute del Consigli, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno.

ART. 5 INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa i motivi e gli intendimenti della loro attività.

I consiglieri devono specificare nell'interrogazione e nell'interpellanza se intendono ricevere la risposta in consiglio o per iscritto.

L'adunanza per l'esame delle interpellanze e delle interrogazioni con risposta in consiglio deve essere convocata entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il Sindaco o l'Assessore da lui designato, risponde all'interrogazione o all'interpellanza con risposta scritta entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Nel caso di risposta orale in sede di consiglio comunale, al Sindaco o all'Assessore da lui designato sono concessi quindici minuti.

L'interrogante o l'interpellante, ottenuta risposta e sollecitati eventuali ulteriori chiarimenti, parla per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni; tali dichiarazioni sono concesse ad un solo firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza ed il tempo ad essi destinato non può eccedere i cinque minuti.

Ogni consigliere può firmare interrogazioni e interpellanze presentate da altri, ma come interrogante o interpellante è considerato - agli effetti della discussione - il primo firmatario.

Se nessuno dei firmatari dell'interrogazione o dell'interpellanza è presente quando esse vengono poste in discussione, l'interrogazione e l'interpellanza si considerano ritirate, salvo che il presentatore ne abbia chiesto precedentemente il rinvio.

Il tempo assegnato per lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze con risposta in consiglio non può di norma superare i 30 minuti.

ART. 6 MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Ogni consigliere può proporre mozioni e ordini del giorno intesi a promuovere una deliberazione da parte del consiglio. La mozione consiste in una proposta sottoposta al voto del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dalla legge o dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio e della giunta nell'ambito dell'attività del Comune.

La mozione sarà posta all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti.

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di una proposta di voto politico amministrativo su fatti e questioni che investono problemi politico - sociali di carattere generale.

Ogni consigliere può firmare mozioni, ordini del giorno ed emendamenti presentati da altri, ma come proponente è considerato - agli effetti della discussione - il primo firmatario.

Questi tuttavia, se non è presente alla discussione stessa, o vi rinuncia, può essere sostituito da un altro dei firmatari.

Se nessuno dei firmatari della mozione o dell'ordine del giorno è presente quando gli stessi vengono posti in discussione, la mozione e l'ordine del giorno si considerano ritirati, salvo che il presentatore ne abbia chiesto precedentemente il rinvio.

Sulle mozioni e sugli ordini del giorno può intervenire ciascun consigliere comunale per non più di cinque minuti.

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

ART. 7 COSTITUZIONE GRUPPI

Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, i consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari e provvedono alla nomina dei rispettivi capigruppo, dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale.

In mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il Consigliere che ha riportato la maggiore cifra individuale nella propria lista.

Di norma ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri ; può essere costituito da un consigliere se unico eletto di lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.

I consiglieri che nel corso della legislatura revocano la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno un membro.

TITOLO IV SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8 CONVOCAZIONE

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni dell'art.9, comma 2 dello Statuto di San Giovanni del Dosso.

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnarsi al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta per le sessioni ordinarie; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima. In tali termini sono esclusi i giorni festivi per calendario.

Il Sindaco è tenuto altresì a convocare il Consiglio qualora lo richieda almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. La riunione deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato d'urgenza quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

ART.9 AVVISO DI CONVOCAZIONE

La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione scritta di un messo comunale.

I consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi ed ogni altro atto pertinenti alla carica.

Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso i Consiglieri Comunali possono, con istanza scritta, richiedere che l'avviso di convocazione venga spedito via fax. o via e-mail.

Con tali spedizioni (via fax, via e-mail o a mezzo raccomandata) si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta consiliare deve essere affisso all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si ritiene sanata con la partecipazione all'adunanza

ART. 10 ORDINE DEL GIORNO E DEPOSITO ATTI

L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco e secondo quanto previsto al precedente art. 9.

Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere esaminate dal Consiglio Comunale.

Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri contestualmente alla notifica del medesimo ordine del giorno.

Per quanto riguarda le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento alla legislazione vigente ed al regolamento di contabilità.

Le proposte concernenti l'approvazione del Piano Regolatore e sue varianti, lo Statuto ed i regolamenti di competenza del Consiglio dovranno essere depositati almeno dieci giorni prima della seduta consiliare.

ART. 11 NUMERO LEGALE

Il Consiglio Comunale non può deliberare se alla seduta di prima convocazione non intervengano almeno 6 Consiglieri comunali, ed alla seduta di seconda convocazione almeno 4 senza computare a tal fine il Sindaco (1).

I consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero legale dei presenti, ma non nel numero dei votanti.

(1) Art. 38, comma 2°, T.U. 18.08.2000 n. 267, L. n. 142/90

ART. 12 VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

La seduta si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario Comunale per accertare l'esistenza del numero legale.

Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Sindaco può sospendere la riunione per un tempo non superiore a quindici minuti, trascorso inutilmente il quale, dichiara sciolta la seduta.

ART. 13 SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE E SECONDA CONVOCAZIONE

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.

L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

ART. 14 PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE ESTERNO

L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio comunale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

La sua presenza in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

ART. 15 PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di almeno un gruppo consiliare.

In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto resoconto integrale del dibattito.

ART. 16 ADUNANZE APERTE

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in altro luogo del territorio comunale.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati soggetti non facenti parte del Consiglio.

In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi alle persone come sopra invitate, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune.

TITOLO V SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 17 APERTURA E CHIUSURA DELLA SEDUTA

Il Sindaco, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Le sedute consiliari non potranno, di norma, protrarsi oltre le ore ventiquattro dello stesso giorno di convocazione.

Il Consiglio può decidere di continuare i suoi lavori oltre il termine di cui al comma precedente, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno che hanno particolare necessità ed urgenza.

In ogni caso le sedute del consiglio comunale non potranno protrarsi decorsi 60 minuti dalle ore ventiquattro dello stesso giorno di convocazione, se non per completare la trattazione dell'argomento in discussione.

ART. 17/bis

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA

1. A fronte di situazioni ambientali o emergenziali che sconsigliano la compresenza di più persone nel medesimo luogo o rendono estremamente difficoltoso il raggiungimento della sede comunale, le sedute del Consiglio possono tenersi anche mediante ricorso a videoconferenza, secondo quanto disciplinato dal comma 3 e successivi;
2. Anche al di fuori di situazioni ambientali o emergenziali è accordata la possibilità ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco ed al Segretario comunale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio, di partecipare alle sedute del Consiglio da luoghi diversi dalla sede istituzionale, secondo quanto disciplinato nei commi successivi;
3. Le sedute del Consiglio gestite in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza e in modalità sincrona, prevedono la possibilità, per tutti i componenti, compreso il Segretario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale, in modo simultaneo ed in tempo reale.
4. La seduta, in tale caso, si svolge in un ambiente virtuale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi, che consentano l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line, altro) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi. Sul piano formale la sede della seduta resta quella della sede consigliare.

ART. 18

COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO - FATTO PERSONALE

Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo.

Il Sindaco può rendere comunicazioni su fatti e circostanze che ritenga opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.

Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere la parola, per un tempo non superiore a cinque minuti, per celebrazioni o eventi, per commemorazioni di persone o date di particolare rilievo e per comunicazioni di grave importanza e di interesse cittadino. Il tempo complessivo dedicato alle comunicazioni non potrà comunque superare trenta minuti.

Ciascun Consigliere può inoltre chiedere di intervenire quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro consigliere, ovvero quando ritenga che altro membro del consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.

Il Sindaco, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola.

ART. 19 RELAZIONE SULLE PROPOSTE

Le proposte sottoposte al Consiglio vengono illustrate da un membro della Giunta o da un Consigliere Comunale.

La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti, salvo che il Sindaco non ne elevi la durata in caso di particolare rilevanza.

ART. 20 DISCUSSIONE - NORME GENERALI

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno ha preso la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare una sola volta, per non più di dieci minuti.

Il Sindaco o l'Assessore competente per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di tre minuti ciascuno.

Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazioni, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del Sindaco o relatore, dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anche essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.

I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

La Presidenza del Consiglio in casi eccezionali può proporre al Consiglio diversi tempi di interventi.

ART. 21 INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D'ORDINE

Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della legge, dello Statuto, del presente regolamento o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un consigliere contro e uno a favore.

Gli interventi non possono avere una durata superiore a cinque minuti.

Sulla mozione d'ordine decide il Sindaco. Il Sindaco può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

ART. 22

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.

La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.

Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.

Il Sindaco apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli oratori di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non può eccedere i cinque minuti ciascuno.

ART. 23

EMENDAMENTI

Prima che si inizi la discussione di una proposta possono essere presentati da ciascun consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco, il quale ne dà lettura.

Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi al bilancio di previsione ed al Conto Consuntivo si fa riferimento alla vigente legislazione ed al regolamento di contabilità. Gli emendamenti alle proposte di cui all'ultimo comma dell'art.11 del presente regolamento devono essere presentati, a pena di decadenza, almeno cinque giorni prima della seduta consiliare.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il Segretario deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei responsabili di settore ai sensi dell'art.49 della D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ART. 24

INTERVENTI DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI

Il Sindaco, per esigenze della Giunta, può invitare i funzionari comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.

Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

TITOLO VI VOTAZIONI

ART. 25 MODALITÀ GENERALI

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla Legge o dallo Statuto.

La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei presenti.

Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei presenti.

Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.

Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti.

Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età.

Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Sindaco, anche su richiesta di un consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.

In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

ART. 26 ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

I Consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse.

Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

ART. 27 VOTAZIONE PALESE

Le votazioni sono di norma palesi ; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.

Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Sindaco oppure lo richiedano almeno tre Consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.

Per questa votazione il Sindaco indica il significato del sì e del no ; il segretario fa l'appello, annota i voti ed il Sindaco proclama il risultato.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.

Gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ART. 28 VOTAZIONE SEGRETA

La votazione è segreta per decisione del Sindaco o per richiesta di almeno tre Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede o con palline bianche e nere, rispettivamente per il voto favorevole e per il voto contrario.

Lo spoglio delle schede o il conteggio delle palline è fatto dagli scrutatori.

Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

ART. 29 ESITO DELLE VOTAZIONI

Terminate le votazioni, il Sindaco ne proclama l'esito.

Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Sindaco annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante.

Il Sindaco può concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di cinque minuti ciascuno.

Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.

TITOLO VII AUTONOMIA CONTABILE

Art. 30 DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA CONTABILE

La relazione previsionale e programmatica deve essere integrata da apposita relazione riguardante i programmi e le risorse relativi all'attività del consiglio, redatti dal Responsabile del settore interessato, sotto le direttive emanate dal Sindaco, tenendo conto anche della consistenza numerica dei gruppi consiliari regolarmente costituiti e delle richieste presentate dai medesimi gruppi consiliari.

Il Peg deve riportare, in apposito quadro allegato, le risultanze economiche e finanziarie previste dal bilancio di previsione. (1)

(1) Art. 38, comma 3°, T.U. 18 agosto 2000, n. 267

ART. 31 GESTIONE DELLE RISORSE SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE

Alla gestione delle risorse, attraverso il Peg, è preposto il Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria il quale cura l'istruttoria tecnica di tutti gli atti gestionali relativi, nonché verifica l'andamento delle spese e acquisisce le richieste dei consiglieri e dei gruppi per assicurare l'ottimale gestione.

Il servizio gestisce tutte le risorse relative al consiglio, e in particolare provvede:

- a) alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
- b) all'istruttoria delle pratiche relative agli aumenti o diminuzioni delle indennità e/o dei gettoni;
- c) alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro, per le assenze retribuite, ai sensi dell'art. 80 del T.U. 18.08.2000, n. 267, del Sindaco del consiglio e dei Capi gruppo consiliari;
- d) al rimborso di spese di viaggio effettivamente sostenute dai consiglieri residenti fuori dal capoluogo per la partecipazione alle sedute consiliari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni; all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento di consiglio e gruppi consiliari. (1)

Art. 38, comma 3°, T.U. 18 agosto 2000, n. 267

TITOLO VIII

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO E VERBALIZZAZIONE

ART. 32 PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario comunale o il Vicesegretario; fermo quanto stabilito dall'art. 24, ultimo comma, su richiesta dei Consiglieri e comunque su autorizzazione del Sindaco, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai responsabili dei settori.

In caso di impedimento improvviso o di astensione obbligatoria del Segretario, lo stesso viene sostituito dal Consigliere più giovane d'età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

ART. 33 VERBALI DELLE SEDUTE

Delle sedute vengono redatti i verbali corrispondenti alle singole proposte sottoposte all'esame del Consiglio Comunale, nel testo depositato nella sala dei consiglieri, comprendenti eventuali emendamenti o articoli aggiuntivi approvati dal Consiglio Comunale.

Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Sindaco, i loro interventi verranno allegati ai singoli provvedimenti, purché il relativo testo scritto sia consegnato al Segretario Comunale entro il termine della seduta.

Qualora uno o più Consiglieri Comunali lo richiedano, con istanza da presentare al Segretario Comunale, si provvederà alla trascrizione integrale o parziale della discussione ed alla redazione del relativo processo verbale che sarà sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

I verbali e l'eventuale processo verbale della discussione si intendono approvati se, entro 30 giorni dalla pubblicazione, nessun consigliere formula richieste di rettifica. Su di esse si esprime a maggioranza il Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla richiesta di rettifica.

La registrazione - audio o audio-video - delle sedute, disposta dal Sindaco, ne costituisce ad ogni effetto di legge il resoconto integrale e tiene luogo della verbalizzazione di interventi e dichiarazioni di cui ai commi precedenti. L'Ufficio Segreteria cura la conservazione e l'archiviazione delle registrazioni nella forma di documento digitale, assicurandone l'immodificabilità e la libera consultazione da parte di Consiglieri e cittadini, anche attraverso il sito internet dell'Ente. Ogni Consigliere ha diritto di evidenziare, nella prima seduta utile, eventuali errori contenuti nel suddetto resoconto, chiedendone la rettifica.